



Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 19/05/2023)

Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

PREVINDAI è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Scheda 'I destinatari e i contributi' (in vigore dal 19/05/2023)

- Fonte istitutiva:** PREVINDAI è il Fondo di Previdenza a Capitalizzazione per i Dirigenti di Aziende Industriali, costituito il 4 ottobre 1990, in attuazione dell'Accordo Sindacale del 3 ottobre 1989 tra la Confindustria, l'Associazione Sindacale Intersind, l'Asap e la Fndai. Ha dato attuazione ai successivi accordi sindacali intervenuti tra le Parti: Confindustria, quale parte istitutiva datoriale, e Federmanager (ex Fndai), quale parte istitutiva dirigenziale.
- Destinatari:** Sono destinatari i dirigenti dipendenti delle imprese che applichino il C.c.n.l. per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi stipulato tra le Parti di cui sopra o un C.c.n.l. diverso da quello richiamato, ma comunque sottoscritto da almeno una delle Parti istitutive Confindustria e Federmanager (con l'assenso dell'altra Parte Istitutiva, risultante dalla sottoscrizione di specifico accordo) e per i quali non operino iniziative, casse o fondi diretti ad assicurare ai dirigenti forme previdenziali analoghe e rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 252/05. Sono altresì destinatari i dirigenti, già alle dipendenze di tali imprese, con posizione maturata presso fondi sostitutivi di PREVINDAI posti in liquidazione o che per accordo sindacale non possano più accogliere contribuzione attiva in quanto destinata a PREVINDAI. Sono infine destinatari i familiari fiscalmente a carico dei dirigenti iscritti.
- Iscritti:** Sono iscritti i destinatari che aderiscono al Fondo; i dirigenti anche con il solo conferimento tacito del TFR. Restano iscritti i titolari di una posizione previdenziale complementare presso il Fondo.
- Contribuzione:** Per i dirigenti, la contribuzione al Fondo può essere attuata mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche in modalità tacita, oppure con il conferimento del TFR maturando ed il versamento di contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro.

Quote di contribuzione previste:

	Quota TFR ⁽¹⁾	Contributo		Decorrenza e periodicità
		Dirigente ⁽²⁾	Azienda ⁽³⁾	
"NUOVISSIMO ISCRITTO" dirigente con 1° iscrizione alla previdenza obbligatoria dopo il 28.4.1993	100%	4%	4%	
"NUOVO ISCRITTO" dirigente privo, al 29.4.1993, di posizione pensionistica complementare, con 1° iscrizione alla previdenza obbligatoria precedente a tale data	4%	4%	4%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre a decorrere dal trimestre in cui ricade l'adesione
"VECCHIO ISCRITTO" titolare al 29.4.1993 di posizione presso una forma pensionistica complementare, tuttora conservata	3%	4%	4%	

L'imponibile cui applicare le percentuali sopra indicate è la retribuzione utile al TFR. Tale imponibile, per la determinazione delle quote azienda e dirigente, deve essere plafonato al limite di massimale retributivo annuo di €180.000,00 a partire dal 1° gennaio 2020 mentre, per la determinazione del TFR, non risente di alcun limite di massimale.

(1) I "nuovi" e "vecchi" iscritti possono in qualsiasi momento scegliere di conferire l'integrale TFR.

(2) Misura minima del contributo da parte del dirigente per avere diritto al contributo a carico dell'azienda. È facoltà degli iscritti sospendere in qualsiasi momento la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando.

Il dirigente può fissare liberamente e in qualsiasi momento una misura maggiore di quella prevista dal CCNL comunicandola al proprio datore di lavoro; la decorrenza è indicata nell'apposito modulo a tal fine predisposto. La contribuzione aggiuntiva non è vincolata ad alcun limite di massimale. La periodicità può essere sia ricorrente che una tantum e l'ammontare può essere determinato in percentuale della retribuzione utile ai fini del TFR oppure in cifra fissa. Può essere revocata in qualsiasi momento.

(3) Il datore di lavoro può versare ulteriore contribuzione a proprio carico senza limite di massimale. Tale facoltà può essere esercitata a favore dei dirigenti che contribuiscano al Fondo con la propria quota minima (a prescindere dal versamento da parte dell'interessato di contribuzione aggiuntiva a proprio carico).

È previsto un livello minimo annuo di contribuzione a carico dell'azienda (attualmente pari a €4.800,00). La disposizione opera in favore dei dirigenti che versino anche la quota a proprio carico e, dal 1° gennaio 2022, il versamento del contributo minimo è previsto per tutti i dirigenti a prescindere dall'anzianità di servizio.

A decorrere dal 1° gennaio 2020, ferma restando l'aliquota contributiva complessiva dell'8% (fissata nel 4% a carico azienda e 4% a carico dirigente), è facoltà dell'impresa, previo accordo con il dirigente, farsi carico di una quota superiore al 4% e fino al 7%, rimanendo pertanto a carico del dirigente un contributo almeno dell'1%.



*Puoi trovare informazioni sulle fonti istitutive di PREVINDAI nella **SCHEDA 'Le informazioni sui soggetti coinvolti' (Parte II 'Le informazioni integrative')**.*

Con riferimento ai **familiari fiscalmente a carico**, l'ammontare e la periodicità della contribuzione sono determinate liberamente, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- l'importo del primo versamento deve essere almeno pari a 300,00 euro;
- l'importo dei successivi versamenti deve essere almeno pari a 100,00 euro.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel **Documento di regolamentazione della partecipazione al Fondo dei familiari fiscalmente a carico**.

Prosecuzione e contribuzione volontaria

I dirigenti iscritti possono contribuire volontariamente al Fondo - senza il tramite del datore di lavoro - avvalendosi, in funzione dei requisiti in proprio possesso, di:

- **PROSECUZIONE VOLONTARIA:** se l'iscritto ha cessato il rapporto di lavoro o se ha aderito con sola posizione trasferita ai sensi dell'art. 5 comma 2 dello Statuto, o nel caso di familiare fiscalmente a carico in base a quanto previsto nel **Documento di regolamentazione della partecipazione al Fondo dei familiari fiscalmente a carico**;
- **CONTRIBUZIONE VOLONTARIA:** se l'iscritto ha un rapporto di lavoro attivo che dia luogo a contribuzione a PREVINDAI.

È facoltà del dirigente determinare liberamente l'ammontare e la frequenza dei versamenti volontari; per maggiori dettagli si rimanda al **Documento sulla regolamentazione della contribuzione e prosecuzione volontaria**, disponibile nel sito web del Fondo.

Tfr pregresso

Il dirigente iscritto, previo accordo con il datore di lavoro, può conferire a PREVINDAI il TFR accantonato in azienda per periodi precedenti all'iscrizione o, successivamente, per la parte residua rispetto a quanto già versato a previdenza complementare.

Fondo di garanzia INPS (D.Lgs. n. 80/1992)

È facoltà dei dirigenti avvalersi delle tutele di cui al D.Lgs. n. 80 del 1992 ex art. 5, che ha istituito presso l'Inps il Fondo di Garanzia contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento dei contributi alle forme di previdenza complementare da parte del datore di lavoro insolvente. Previdai è titolare del credito ed è l'unico soggetto legittimato ad insinuarsi al passivo delle procedure concorsuali. In caso di accoglimento della domanda, che può essere presentata esclusivamente dall'interessato, l'INPS versa le somme omesse direttamente a Previdai che provvede ad allocarle nella posizione del dirigente.

pagina bianca